

**Legge di Bilancio 2018**  
**(legge 27 dicembre 2017 n. 205  
pubblicata in GU il 29 dicembre 2017)**



## Sterilizzazione incremento di aliquote dell'IVA

### **Nessun aumento è previsto dal 2018**

L'aliquota Iva del 10% sarà incrementata di 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020.

L'aliquota Iva del 22% sarà incrementata di 2.2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0.7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0.1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.



## MODELLO F24: sospese le compensazioni dubbie!!!!

L'agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei versamenti effettuati tramite modelli di pagamento contenenti compensazioni **nei casi in cui la posizione presenti «profili di rischio».**

L'ambito di applicazione dei controlli è demandato ad un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate che dovrà definire cosa si intende per «profili di rischio».



# IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI) RINVIATA AL 2018



## Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria

Viene eliminata, a decorrere dal 01-01-2018, la distinzione tra **partecipazioni qualificate** e **non qualificate** con conseguente unica modalità di tassazione dei dividendi percepiti e cioè **ritenuta a titolo di imposta del 26% sul 100% del loro ammontare**.

**Periodo transitorio per applicazione.**

Dall'1° gennaio 2019, decadrà la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate **anche ai fini dell'imposizione dei capital gain**

# RIAPERTURA TERMINI/PROROGHE





## Rivalutazioni terreni e partecipazioni

Vengono riaperti i termini per la rivalutazione delle partecipazioni e terreni posseduti alla data dell'1° gennaio 2018.

Le imposte sostitutive, **riconfermate all'8%**, potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2018.

Entro la stessa data, devono essere effettuati la redazione ed il giuramento della perizia.



## Super ammortamento

La maggiore deduzione riconosciuta a titolo di super ammortamento che consente di aumentare il costo d'acquisto dei beni strumentali nuovi viene riconfermata

**NELLA MISURA DEL 30% (in luogo del 40%)**  
per gli investimenti in beni materiali effettuati  
dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Non si applicherà, però, alle autovetture (comprese quelle esclusivamente strumentali per imprese di noleggio, taxi, ncc e autoscuole).

Rimane possibile per gli autocarri

Sarà possibile effettuare l'investimento entro il 30 giugno 2019 nel caso in cui entro il 31 dicembre 2018 sia effettuato l'ordine di acquisto accettato dal venditore e avvenga il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del costo di acquisizione, anche in leasing.



## Super ammortamento

Si precisa che la maggiore deduzione riconosciuta a titolo di super ammortamento resta al 40% per gli investimenti del 2017 (compreso quelli il cui ordine di acquisto sia accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2017, sia corrisposto, entro la stessa data, un acconto almeno pari al 20% e la consegna avvenga entro il 30 giugno 2018).

A questa casistica non si applica l'esclusione decorrente dal 2018 prevista per i veicoli esclusivamente strumentali (autovetture per imprese di noleggio, taxi, ncc e autoscuole).



# Super ammortamento software e iper ammortamento

Sono inoltre prorogati al 31-12-2018 (o 31 dicembre 2019 in presenza delle suddette condizioni di acconto e ordine...):

- ❖ gli iperammortamenti rivolti alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il piano Industria 4.0 - esempio macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati.....(maggiorazione del 150%);
- ❖ il superammortamento per i software, riservato alle imprese che già aderiscono all'iperammortamento, (maggiorazione del 40% del costo di acquisto di software (beni immateriali)).

# Ecobonus



1

**PROROGA** nella misura del **65%** fino al:

**31/12/2018** per le singole unità immobiliari

2

**RIDUZIONE** della percentuale detraibile dal 65% al **50%** per le spese relative a:

*dal  
1/01/2018*

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal reg. UE 811/2013

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (**solo 2018**)

# Ecobonus



**RIDUZIONE** della percentuale detraibile dal 65% al **50%** per le spese relative a:

❖ Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e l'acquisto e posa in opera di schermature solari (indicate nell'allegato M del D.Lgs 311/2006, come le tende esterne), chiusure oscuranti (serramenti e infissi).

*dal  
1/01/2018*

# Ecobonus



**Nuovi interventi detraibili al 65%** in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

- A. Impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza di classe A prevista dal regolamento UE **e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti**
- B. Impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore **integrata** con caldaia a condensazione
- C. Generatori d'aria calda a condensazione

**Solo per il 2018:** acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria almeno pari al 20%

## Ecobonus



Per gli interventi sulle parti comuni condominiali **la detrazione del 65%** è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere aumentata al 70% e al 75% per interventi «superiori» (esempio: involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie.....)

Nuova detrazione «ultra maggiorata» al 80%-85% per interventi su parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente a ridurre il rischio sismico e alla riqualificazione energetica (in zone sismiche 1-2-3)

## Ecobonus



Possibilità di cedere il bonus (65-70-75 su parti comuni condominiali o su singole unità immobiliari)...riconosciuta a tutti i contribuenti a favore dei fornitori o di soggetti terzi (anche a istituti di credito ma solo da parte di contribuenti incapienti). Disciplina non prevista per la detrazione del 50%.

Servono i decreti attuativi per l'operatività.



# Detrazioni interventi ristrutturazione

**Proroga** fino al 31 dicembre 2018 della detrazione Irpef nella misura del 50%, con il tetto massimo di spesa di 96.000 euro per ogni immobile, per gli interventi di recupero edilizio dell'articolo 16-bis comma 1 del Tuir.

Si tratta degli interventi di:

- ❖ manutenzione ordinaria (limitatamente alle parti comuni degli edifici residenziali), straordinaria, restauro, risanamento conservativo;
- ❖ ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari **residenziali** di qualsiasi categoria catastale;
- ❖ realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (relativamente alle sole spese di costruzione);
- ❖ eliminazione delle barriere architettoniche;

*segue*



# Detrazioni interventi ristrutturazione



- ❖ misure antifurto e anti intrusione;
- ❖ cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico;
- ❖ opere per il raggiungimento di risparmi energetici non «qualificato»:  
**probabile introduzione di nuova comunicazione telematica ENEA;**
- ❖ bonifica dall'amianto;
- ❖ opere volte a evitare gli infortuni domestici;
- ❖ 25% delle spese che vengono sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili in edifici interamente sottoposti a interventi di restauro o risanamento conservativo eseguiti da imprese o cooperative edilizie di ricostruzione o di ristrutturazione.

# Detrazioni interventi ristrutturazione



## Interventi con finalità antisismica:

In particolare:

- ❖ Immobili abitativi, attività produttive in zone 1-2-3: detrazione 50% nel limite di euro 96000 per ogni unità immobiliare per ogni anno fruibile **in 5 quote annuali fino al 31 dicembre 2021**. Se l'intervento migliora la classe di rischio la misura sale al **70%**, se due classi di rischio **80%**
- ❖ Parti comuni condominiali in zone 1-2-3: detrazione 50% nel limite di euro 96000 per il numero delle unità immobiliari fruibile **in 5 quote annuali fino al 31 dicembre 2021**. Se l'intervento migliora la classe di rischio la misura sale al **75%**, se due classi di rischio **85%**
- ❖ Immobili non adibiti ad abitazione o ad attività produttiva (es. magazzini) in zone 1-2-3: detrazione 50% in 10 quote (solo fino al 31 dicembre 2018).

## Bonus arredo



Anche nel 2018 la detrazione sugli arredi per la casa

Un anno in più per poter usufruire dell'agevolazione collegata all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe energetica elevata, cioè il "bonus arredo".

L'agevolazione spetterà solo se l'acquisto sarà collegato con interventi di recupero edilizio **iniziati** dal 1° gennaio 2017.



## Bonus arredo



### Anche nel 2018 la detrazione sugli arredi per la casa

Se l'intervento edilizio di ristrutturazione è effettuato su parti comuni di edifici residenziali, la detrazione vale solo per i beni destinati all'arredo delle parti comuni, come l'appartamento del portiere.

La detrazione va spalmata in 10 quote annuali.

Il pagamento dei beni agevolabili può avvenire con bonifico bancario o postale, con carte di credito o di debito.



# New!!! Bonus verde

## Nuova detrazione per interventi di sistemazione del verde per unità immobiliari ad uso abitativo

Viene introdotta per l'anno 2018, una detrazione **nella misura del 36%** delle spese documentate relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali) riguardanti:

- ▶ la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari ad uso abitativo, pertinenze o recinzioni;
- ▶ la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
- ▶ realizzazione impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi.

# New!!! Bonus verde



## Nuova detrazione per interventi di sistemazione del verde per unità immobiliari ad uso abitativo

*Sono agevolabili anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.*

La detrazione è fruibile fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 5.000,00 e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Si sottolinea che non si tratta di una misura a regime ma limitata all'anno 2018.

Strumenti di pagamento tracciabili.

# CEDOLARE SECCA



**E' PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2019**

**L' ALIQUOTA DEL 10%**

**DELLA CEDOLARE SECCA PREVISTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE  
CONCORDATO**

# ONERI DETRAIBILI



Dal 1° gennaio 2018 diventano detraibili nella misura del 19% **le spese sostenute per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale regionale e interregionale** fino al limite di spesa di euro 250.

Le spese sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.



Sempre dal periodo d'imposta 2018 diventano **detraibili i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo** a decorrere dal 1° gennaio 2018.

# ONERI DETRAIBILI



## Soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento

**Detrazione 19%** a favore di studenti (anche maggiorenni) con diagnosi accertata di DSA.

La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in riferimento all'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnico informatici necessari all'apprendimento oppure che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino l'apprendimento di lingue straniere.

Serve il certificato medico attestante il collegamento tra sussidi/strumenti e il tipo di disturbo diagnosticato.

Decorrenza: 1/1/2018



# NUOVO calendario obblighi fiscali

## 31 ottobre

- Presentazione DICHIARAZIONE DEI REDDITI
- Presentazione DICHIARAZIONE IRAP
- Presentazione MODELLO 770



## Figli a carico

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.

**Decorrenza 2019**



## **Indici sintetici di affidabilità fiscale e studi di settore**

La decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene posticipata al 2018. Pertanto, per il 2017, andranno ancora applicati gli studi di settore.



## Imposta sulle transazioni digitali (*web tax*)

Viene istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti in Italia. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

L'imposta si applica **con l'aliquota del 3%**, sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese al netto dell'Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.




L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3mila unità.

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti **committenti** dei servizi salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione (o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura) di non superare il limite di transazioni sopra indicato. Gli stessi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

L'imposta sarà applicata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di **pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà individuare le prestazioni di servizi da assoggettare al nuovo tributo.**

**Decorrenza 2019.**



## Credito di imposta per attività commerciali di vendita al dettaglio di libri

A partire dal 2018 viene istituito un credito imposta per attività di vendita al dettaglio di libri.

Riguarda gli esercizi specializzati con Codici ateco 47.61 (**commercio libri nuovi**) e 47.79.1 (**commercio libri di seconda mano**)

Serve decreto applicativo



## Credito di imposta per imprese culturali e creative

Il beneficio è attribuito per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L'agevolazione è fruibile nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dovrà emanare specifiche disposizioni che regoleranno l'agevolazione da un punto di vista operativo.

## Bonus plastica per imprese



Si tratta di un credito di imposta NUOVO, spettante dal 2018 al 2020 nella misura del 36% delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

Il BONUS non può essere superiore ad euro 20.000.

E' utilizzabile in compensazione su modello F24, dal 1 gennaio 2019 (per gli acquisti 2018).

## Credito di imposta strumenti musicali



Proroga del bonus spettante agli studenti per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso studi.

E' pari al 65% del prezzo finale con un massimo di euro 2.500

Spetta nella forma di:

- contributo una tantum come sconto sul prezzo di acquisto a favore degli studenti-acquirenti
- credito di imposta di pari misura a favore del rivenditore



## Istituito il nuovo Sport Bonus

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro per restauro e ristrutturazione di **impianti sportivi pubblici**.

Il credito d'imposta spetta fino ad un importo max di 40.000 euro di erogazioni effettuate nel corso del 2018, **nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui**.

E' utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali.

Con apposito decreto saranno fissate le modalità applicative.

**Aumentata la soglia dei compensi sportivi dilettantistici esenti: si passa da 7.500 euro a 10.000 euro.**

Decorrenza: dal 1/1/2018 e attualmente previsto solo per il 2018



# FATTURAZIONE ELETTRONICA



*Dal 1 gennaio 2019, viene previsto un **obbligo di fatturazione elettronica** per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e per le relative variazioni.*

Saranno emesse esclusivamente fatture elettroniche in formato XML utilizzando il Sistema di Interscambio.

Con decreto ministeriale potranno essere individuati anche ulteriori formati della fattura elettronica, oltre al formato XML.

**NOTA!** Saranno esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che aderiscono al regime dei minimi e quelli che aderiscono al regime forfettario.



## Anticipo dell'obbligo di emissione delle fatture elettroniche dal **1 luglio 2018** per:

- cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della **filiera** delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una **amministrazione pubblica**.

Per filiera di imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'art.3 L.136/2010, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizio, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti e dei sub contratti.



## Spese di carburante e lubrificante

- Introduzione anticipata fatturazione elettronica (1 luglio 2018) obbligatoria per gli acquisti effettuati da parte dei soggetti passivi IVA
- Abolizione scheda carburante (1 luglio 2018)
- Le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili ai fini **IVA** e ai fini del **REDDITO** solo se pagate mediante carte di credito, debito o prepagate (1 luglio 2018)



Precisazione in **TELEFISCO 1 FEBBRAIO 2018:**

La modifica relativa al pagamento pare interessare solo la deducibilità delle spese per carburante relative ai mezzi disciplinati dall'articolo 164 del Tuir (NO AUTOCARRI).



## **Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per distributori di carburanti**

**dal 1 luglio 2018**

**diventa obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi riferiti alle cessioni di benzina e gasolio per motori**



## Fattura elettronica verso committente privato extraue

dal **1° settembre 2018**, entra in vigore l'obbligo della fattura elettronica da parte dell'impresa che cede beni di consumo, qualora la controparte sia un viaggiatore straniero non residente all'interno della Comunità Europea.

L'obbligo di e-fattura riguarda lo shopping tax free oltre i 155 euro, al lordo dell'Iva, di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea.



## Pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni:

Una Pubblica amministrazione, prima di effettuare il pagamento di importo superiore a 10.000 euro (**diventa 5.000**), deve verificare **se il beneficiario (fornitore)** è inadempiente all'obbligo di pagamento di cartelle già notificate, di ammontare almeno pari a tale importo.

Se la risposta dell'Agente della riscossione è affermativa, la PA sospende il pagamento per 30 giorni, (**diventano 60 giorni**), fino a concorrenza del debito a ruolo.

Durante la sospensione l'Agente della riscossione può procedere al pignoramento del credito ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/73.

Se il beneficiario paga o non avviene il pignoramento, l'ente pubblico può procedere al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Decorrenza: 1 marzo 2018.

# DECRETO FISCALE

La Camera dei Deputati, nella seduta del 30/11/2017, ha approvato definitivamente il D.L. 148/2017



## SPLIT PAYMENT

Sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) sono presenti gli elenchi **per l'anno 2018** che individuano i soggetti destinatari dello Split payment

[http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split\\_payment/public/#/#t\\_estata](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#t_estata)

# SPLIT PAYMENT



## Scissione dei pagamenti

Emissione fattura, verso PA e altri soggetti (elenco MEF) con applicazione dell'iva e con indicazione dello Split payment (art. 17 ter DPR 633/72)

L'IVA viene versata direttamente all'erario dal cliente e non viene corrisposta al fornitore che ha emesso la fattura



## SPLIT PAYMENT

### Ampliamento dal 2018

- agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- alle società controllate “di fatto”, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- alle società controllate direttamente o indirettamente, mediante controllo “di diritto”, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai precedenti punti;
- alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti;
- alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

# INVESTIMENTI PUBBLICITARI



Il credito d'imposta viene riconosciuto in relazione agli investimenti pubblicitari su **quotidiani e periodici on line** e la decorrenza degli investimenti pubblicitari agevolabili è individuata **dal 24 giugno 2017**.

Il **credito di imposta** è riconosciuto a **imprese e lavoratori autonomi** che effettuano investimenti in **campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line**, il cui **valore superi almeno dell'1%** quelli, di natura analoga, effettuati nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Dal **2018** si attiveranno i benefici anche per gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche o digitali.

# INVESTIMENTI PUBBLICITARI



Per il periodo d'imposta 2017, possono fruire dell'agevolazione gli investimenti pubblicitari **effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017** se risultino superiori almeno **dell'1%** all'ammontare di quelli analoghi effettuati dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016.

**Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati, misura elevata al **90%** nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

Per ottenere **il credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è previsto **l'invio di una comunicazione telematica su apposita piattaforma dell'agenzia delle entrate..**

Le modalità e i criteri attuativi saranno definiti da apposito regolamento **ANCORA DA EMANARE**



## Invio dati fatture: novità introdotte dalla legge conversione del decreto fiscale

- Non applicazione delle sanzioni in riferimento alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28/2/2018;  
*Non sembra una condizione applicabili agli omessi invii*
- Semplificazioni nella tipologia di dati da inviare. Si invieranno solo: partita Iva o codice fiscale dei soggetti coinvolti, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota, imposta, tipologia dell'operazione se l'imposta non è indicata in fattura;
- **Facoltà di invio semestrale dei dati** (serve provvedimento);
- In luogo dei dati delle fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è data la facoltà di trasmettere i dati **del documento riepilogativo**.





# Rottamazione cartelle pagamento

## Rottamazione cartelle di pagamento



Riaperti i termini per la rottamazione con alcune nuove opportunità:

- *sanatoria* per chi non ha versato o ha versato in ritardo le rate di luglio e/o settembre della precedente rottamazione;
- regolarizzazione delle istanze precedentemente presentate e respinte per mancato versamento delle rate previste nel piano di rateazione in vigore il 24/10/2016;
- rottamazione carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

**D.L. 148/2017 Convertito in legge: riapertura anche per i carichi dal 2000 al 2016, non oggetto di precedenti richieste di agevolazioni.**



## Rottamazione ruoli – sanatoria per omessi/tardivi versamenti

I contribuenti che:

**Conversione in legge D.L.  
148/2017**

- hanno presentato l'istanza di definizione entro il 21/4/2017
- non hanno versato le rate di luglio e/o settembre 2017

possono non perdere i benefici della definizione agevolata se provvedono ad eseguire i versamenti entro il 07/12/2017, senza ulteriori addebiti.

Si devono utilizzare i bollettini precedentemente inviati ed occorre rispettare le altre scadenze previste dal piano di rateazione, compresa quella eventualmente scadente il 30/11/2017.

Chi ha invece solo pagato in ritardo rientra automaticamente nei termini e può proseguire con il proprio piano di rateazione.

## Rottamazione carichi affidati dal 1/1 al 30/9/2017 e precedenti



Prevista una nuova rottamazione limitatamente ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

La legge di conversione del D.L. 148/2017 ha previsto la possibilità nuovamente di rottamare anche i carichi affidati al Concessionario della riscossione dal 2000 al 2016, che non siano già stati oggetto di dichiarazione entro il 21/4/2017.

Le scadenze, in alcuni casi, sono le stesse per entrambe le istanze:

Presentazione istanza: entro 15/5/2018 (nessuna modifica)

Comunicazione importi dovuti: - entro 30/6/2018 per i carichi 2017  
- entro 30/9/2018 per i carichi precedenti

Scadenza pagamenti: a decorrere da luglio 2018.

La quarta rata della «rottamazione» precedente passa dal 30/04/2018 al mese di luglio 2018

# Nuova rottamazione



Le regole per le nuove richieste sono le stesse già previste nei D.L.193/2016:

Cosa occorre pagare	Cosa non si paga
Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo	Le sanzioni collegate alla maggiore imposta evasa
L'aggio della riscossione (calcolato solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo)	Gli interessi di mora
Spese di rimborso per le procedure esecutive	Le somme aggiuntive ai crediti previdenziali
Spese di notifica della cartella di pagamento	



### **Tributi definibili:**

- Irpef, Ires, Irap, IVA (esclusa quella riscossa all'importazione)
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Ruoli emessi da enti territoriali ad esempio per IMU, ICI, Tarsu, Tares, Tari affidati a al Concessionario

Per le multe stradali non saranno dovuti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

### **Importi non agevolabili:**

- Iva sulle importazioni
- Recupero di aiuti di stato
- Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- Le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive



Per agevolare i debitori è previsto anche questa volta che l'Agenda della Riscossione metta a disposizione i dati necessari a individuare i carichi definibili:

- a) presso i propri sportelli
- b) nell'area riservata del proprio sito internet

Inoltre, entro il 31/3/2018, l'Agenda della Riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi

affidati nel 2017 per i quali al 30/09/2017:

- non è stata notificata cartella di pagamento
- non è stata inviata l'informazione di aver preso in carico le somme dovute a seguito di accertamento esecutivo ( art. 29 c. 1 lett b) ultimo periodo)
- non è stato notificato l'avviso di addebito per somme dovute all'INPS ( art. 30 c. 1 dl 78/2010)

Per i carichi affidati fino al 31/12/2016 e non notificati a tale data, l'informativa è già stata inviata.



## Effetti della **presentazione della dichiarazione** per i carichi oggetto della stessa:

- Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi;
- Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di versamento derivanti da precedenti dilazioni;
- L'Agenzia della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).
- La presentazione della richiesta di agevolazione **è sufficiente** ai fini del rilascio del DURC (attestazione della regolarità contributiva) ma in caso di mancato o ritardato pagamento della prima/unica o di una delle restanti rate , l'Inps annullerà tutti i documenti di regolarità contributiva rilasciati.
- Dilazioni in corso: l'adesione alla definizione agevolata per i carichi 2017 può essere esercitata anche se sono presenti rate scadute e non pagate.



## Modalità di presentazione della domanda:

- direttamente allo sportello dell'Agencia Riscossione
- invio tramite PEC con allegata copia del documento di identità e indirizzata alla casella pec della Direzione Regionale dell'Agencia della riscossione di riferimento;
- direttamente sul sito internet dell'Agencia della riscossione, con il canale «Fai D.A. te».

CONTI CORRONTI POSTALI - Bolletto di Asseverato		Conto Postale		CONTI CORRONTI POSTALI - Bolletto di Asseverato		Conto Postale	
€ ml C/C n.	di Euro						
IMPORSO IN LETTERE		IMPORSO IN LETTERE		IMPORSO IN LETTERE		IMPORSO IN LETTERE	
RISERVO A		RISERVO A		RISERVO A		RISERVO A	
CAUSALE		CAUSALE		CAUSALE		CAUSALE	
RISERVO DA		RISERVO DA		RISERVO DA		RISERVO DA	
VIA - PAZZA		VIA - PAZZA		VIA - PAZZA		VIA - PAZZA	
CAP		CAP		CAP		CAP	
LOCALITÀ		LOCALITÀ		LOCALITÀ		LOCALITÀ	
CODICE FISCALE POSTALE		CODICE FISCALE POSTALE		CODICE FISCALE POSTALE		CODICE FISCALE POSTALE	
IMPOSTANTE: NOME COGNOME DELLA DONNA ASSISTENTE		IMPOSTANTE: NOME COGNOME DELLA DONNA ASSISTENTE		IMPOSTANTE: NOME COGNOME DELLA DONNA ASSISTENTE		IMPOSTANTE: NOME COGNOME DELLA DONNA ASSISTENTE	
123>		123>		123>		123>	

## Modalità di pagamento:

- bollettini di c/c postale modello RAV
- domiciliazione bancaria
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Non è possibile compensare con crediti di imposte tributarie e quindi non è possibile utilizzare il modello F24.

E' però possibile compensare l'importo dovuto con crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione.